

AVVISO PUBBLICO PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE M.P.I. PER L'IMPIANTO DI SISTEMI DI VIDEOALLARME E/O VIDEOSORVEGLIANZA ANTIRAPINA.

Art. 1

Finalità

1. La Camera di Commercio di Taranto, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza e trasparenza allo svolgimento delle attività economiche e per prevenire il compimento di furti, rapine e altri atti illeciti, con il presente avviso rende pubblico l'intendimento di erogare contributi a fondo perduto a parziale ristoro delle spese di impianto di sistemi di videoallarme e/o videosorveglianza antirapina presso le **micro e piccole imprese** (escluse quelle agricole) aventi sede legale o una unità locale nella provincia di Taranto. Detti sistemi devono essere in grado di interagire e interfacciarsi con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato (SISTEMA SCT), dell'Arma dei Carabinieri (SISTEMA CC112) o degli Istituti di vigilanza.

Art. 2.

Normativa

1. Il presente avviso è emesso ai sensi del Regolamento «*Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari*», approvato, in attuazione dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241, con deliberazione di Giunta camerale n.207 del 28.5.1991 e fatto proprio dal Consiglio camerale con provvedimento n.7 del 16.9.1997.

2. I contributi di cui al presente avviso sono erogati in conformità alla normativa comunitaria di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore "*de minimis*", pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379) e successive modificazioni.

Art. 3

Risorse economiche

1. Nell'ambito dell'ammontare complessivo di €.105.000,00 destinati con delibera di Giunta camerale n.218 del 29.11.2011 €.45.000,00 sono riservati alle imprese maggiormente esposte a fatti criminosi (rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti in impianti stradali, rivendite di prodotti di gioielleria).

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare la domanda di contributo di cui al presente avviso le **micro e piccole imprese**¹ esercenti un'attività economica (ad esclusione delle imprese agricole attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), con sede legale o unità locale in provincia di Taranto, che rispettino i parametri dimensionali previsti dal Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle micro e piccole imprese, pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10), recepito con Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005).

2. Le imprese di cui al punto 1 devono risultare regolarmente **iscritte** al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di Taranto e **attive** avendo denunciato l'inizio attività al citato Registro di Taranto per l'attività esercitata nella sede o nell'unità locale ove è ubicato il sistema di video allarme e/o videosorveglianza antirapina **in data antecedente** alla presentazione della domanda ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo le spese di acquisto in proprietà e di installazione, al netto dell'IVA, di sistemi di videoallarme e/o videosorveglianza antirapina - in grado di interagire e interfacciarsi con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato (SISTEMA SCT), dell'Arma dei Carabinieri (SISTEMA CC112) o degli Istituti di vigilanza - che siano conformi ai principi predisposti dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza antirapina.

Tali sistemi dovranno essere configurati in conformità alle specifiche tecniche previste dal Capitolato allegato al Protocollo d'intesa siglato il 14.07.2009 tra Ministero dell'Interno, Confcommercio Imprese per l'Italia e Confesercenti in tema di video allarme-antirapina, come recepite nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Prefettura di Taranto con i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria interessate in data 22.12.2010.

2. I beni oggetto dell'agevolazione devono essere nuovi di fabbrica e forniti alle normali condizioni di mercato.

3. Sono inammissibili al contributo gli ampliamenti e gli adeguamenti dei preesistenti sistemi, i contratti di manutenzione, i contratti di "service", di leasing o teleleasing e ogni altra modalità di acquisizione dei beni diversa dall'acquisto, le eventuali opere edilizie e l'IVA.

¹ Nelle categorie delle microimprese e delle piccole imprese (MPI) rientrano le imprese che occupano meno di 10 (micro) e 50 (piccole) persone ed il cui bilancio annuo non supera i 2 (micro) ed i 10 (piccole) milioni di euro.

4. Sono altresì inammissibili al contributo gli impianti di antifurto, antintrusione e antirapina, nonché altri sistemi quali nebbiogeni, antitaccheggio, inferriate, porte di sicurezza, serrande, blindature, vetri antisfondamento, armadi blindati, casseforti e similari.

5. Le spese dovranno essere sostenute (fatturate) a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e comunque entro il **31.03.2012**.

6. I beni oggetto del contributo non possono essere ceduti o alienati, trasferita la proprietà o il godimento, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di installazione, salvo il caso di subingresso a qualsiasi titolo nell'esercizio dell'attività dell'azienda.

Art. 6

Entità del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute entro il limite massimo di €.1.500,00 per impresa.

2. Anche nel caso di impresa plurilocalizzata, in riferimento al presente avviso essa potrà beneficiare di un solo contributo per la sede legale o per una delle unità locali da essa iscritta.

3. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti pubblici e/o con eventuale credito d'imposta previsto da leggi finanziarie relativamente alle stesse spese ammissibili.

4. Il contributo è concesso in conformità agli aiuti “*de minimis*” di cui al sopraccitato Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. In ogni caso, il contributo non può essere cumulato con altri sostegni “*de minimis*” se tale cumulo determina il superamento della soglia massima di €.200.000,00 nell'arco di tre esercizi (l'importo concesso ad imprese attive nel settore del trasporto su strada non deve superare gli €.100.000,00). Sia nel caso di superamento della predetta soglia, sia qualora il presente contributo fosse giudicato incompatibile dalla Commissione Europea ne potrà essere sospeso il versamento o richiesta la restituzione.

La sospensione del versamento potrebbe essere disposta nel caso risulti che l'impresa non abbia restituito un precedente aiuto illegittimo (clausola *Deggendorf*).

Art. 7

Presentazione della domanda

1. La domanda di contributo relativa al presente avviso - redatta sull'apposito “modello videosorveglianza antirapina”, approvato con delibera di Giunta camerale n.218 del 29.11.2011, e spedita per posta con **raccomandata A/R**, a mezzo **telefax** al numero 099/7783148 oppure spedita da casella di **posta elettronica certificata** e con sottoscrizione digitale all'indirizzo cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it - deve essere presentata tassativamente a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il 31 marzo 2012.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente e presentata unitamente a fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, riveste la forma di dichiarazione sostitutiva (di certificazione e di atto di notorietà) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- denominazione, sede, codice fiscale e partita IVA;
- sede o unità locale dove è stato installato il sistema di video allarme e/o videosorveglianza antirapina;
- iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto con posizione attiva (con particolare riferimento all'unità locale dove è installato il sistema di videoallarme e/o videosorveglianza antirapina);
- regolare pagamento del diritto annuale;
- assenza di protesti cambiari;
- assenza di procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria;
- dichiarazione "*de minimis*";
- elenco delle spese ammissibili sostenute;
- copia delle fatture, relative alla richiesta di contributo, con dichiarazione di conformità all'originale e munite di specifica quietanza in originale del fornitore attestante l'intero pagamento;
- copia della dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema di video allarme e/o videosorveglianza antirapina a regola d'arte, in applicazione delle norme giuridiche e tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento;
- dichiarazione attestante che il sistema è in grado di interagire e interfacciarsi con gli apparati in essere presso le sale e le centrali operative della Polizia di Stato (SISTEMA SCT), dell'Arma dei Carabinieri (SISTEMA CC112) o degli Istituti di vigilanza ed è conforme alle specifiche tecniche previste dal Capitolato allegato al Protocollo d'intesa siglato il 14.07.2009 tra Ministero dell'Interno, Confcommercio Imprese per l'Italia e Confesercenti in tema di video allarme-antirapina, come recepite nel Protocollo di intesa sottoscritto dalla Prefettura di Taranto con i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria interessate in data 22.12.2010;
- dichiarazione attestante l'osservanza del provvedimento dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza antirapina adottato dal Garante per la protezione dei dati personali;
- impegno a non cedere o alienare i beni per un periodo di cinque anni dall'installazione del sistema di videoallarme e/o videosorveglianza antirapina;
- coordinate bancarie per l'accredito del contributo (l'intestazione del conto corrente deve corrispondere esattamente alla denominazione dell'impresa come risultante dal Registro delle Imprese);
- disponibilità a fornire la documentazione nonché tutti gli elementi informativi e di valutazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria, a pena di inammissibilità dell'intervento camerale.

Art. 8

Istruttoria della domanda

1. L'istruttoria della domanda è curata dall'Ufficio Affari generali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, in ogni caso fino ad esaurimento delle risorse economiche previste dal precedente art. 3, di cui ne sarà dato tempestivo avviso mediante informativa sul sito internet camerale www.camcomtaranto.gov.it.

2. In caso di più domande aventi la medesima data di arrivo, l'ordine cronologico è stabilito in funzione dell'impresa avente la sede legale o l'unità locale oggetto della richiesta di contributo con data di inizio attività anteriore, come risultante all'Ufficio del Registro delle imprese di Taranto.

3. Qualora la documentazione trasmessa fosse incompleta o irregolare o si rendesse necessaria una richiesta di chiarimenti, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando il termine di 20 giorni dal ricevimento della stessa per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine la domanda è considerata inammissibile; in tale caso, il Segretario generale comunica al richiedente l'inammissibilità della stessa.

Art. 9

Concessione del contributo

1. Il contributo, concesso in conformità alla sopraccitata normativa comunitaria sugli aiuti "*de minimis*", è erogato alle imprese che hanno presentato domanda ammissibile, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Art. 10

Controlli

1. La Camera di Commercio di Taranto, entro cinque anni dalla data di avvenuta installazione dei sistemi di video allarme e/o videosorveglianza antirapina oggetto del contributo, si riserva la facoltà di effettuare, anche a campione, controlli, verifiche e sopralluoghi presso le imprese, al fine di accertare il rispetto di tutte le disposizioni del presente avviso.

Art. 11

Inammissibilità e revoca

1. L'inammissibilità della domanda (impresa agricola attiva nella produzione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, presentazione della domanda al di fuori del termine iniziale, o finale, mancata regolarizzazione della domanda entro il termine, spese sostenute al di fuori dei termini, tipologia di spese, impresa che ha già beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici per le medesime spese, domanda plurima relativa alla medesima impresa, inattività della sede o unità locale ove è ubicato il sistema di videoallarme e/o videosorveglianza antirapina, impresa non in regola con il pagamento del diritto annuale, impresa iscritta nel Registro Informatico Protesti, impresa sottoposta a procedure concorsuali e/o in liquidazione volontaria, aiuti "*de minimis*" che cumulati al contributo del presente

avviso sono superiori al limite massimo vigente, esaurimento delle risorse economiche disponibili, altre cause) è disposta con determinazione del Segretario generale, con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990. La comunicazione all'impresa deve indicare il termine e l'autorità a cui ricorrere.

2. La revoca del contributo è disposta, a seguito di controlli, verifiche e sopralluoghi di cui al precedente art. 10, qualora fosse accertato il mancato rispetto da parte dell'impresa di una delle disposizioni del presente avviso, ivi incluso che i beni oggetto di verifica non rispondono a quanto dichiarato oppure entro i cinque anni dalla data di acquisto sono stati ceduti, alienati, distrutti.

3. Con il provvedimento di revoca del contributo è disposto l'obbligo di restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali maturati dalla data di erogazione delle stesse, salvo comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12

Risoluzione controversie ed avvertenze

1. Tutte le controversie derivanti dal presente avviso, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono deferite al Foro di Taranto.

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente avviso si rinvia al Regolamento «*Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari*», approvato, in attuazione dell'art.12 della legge 7.8.1990 n.241, con deliberazione di Giunta camerale n.207 del 28.5.1991 e fatto proprio dal Consiglio camerale con provvedimento n.7 del 16.9.1997, alla normativa vigente e, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini.

3. Ai fini del calcolo dei termini di cui al presente avviso, si applicano le norme del codice civile e fa fede la data di arrivo ovvero di accettazione dell'Ufficio protocollo camerale.

Art. 13

Tutela dati personali

1. I dati e le informazioni richiesti sono utilizzati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e successive modificazioni, esclusivamente per le finalità previste dal avviso stesso e nel pieno rispetto della sopraccitata normativa e degli obblighi di riservatezza.

Taranto, 01.12.2011

Il Segretario generale f.f.
(dr. Francesco De Giorgio)